

APPLICAZIONE L.R. 10 MARZO 2017, N. 7 IN MATERIA DI RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA DEL PGT

E' presente il consigliere Caputo. **Presenti 16**

Il Sindaco illustra la proposta di delibera.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Lombardia ha approvato la L.R. 10 marzo 2017 n. 7 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti - ad uso residenziale, terziario o commerciale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 8, della stessa legge, i comuni adeguano il proprio P.G.T. alla disposizione ivi contenuta e di seguito integralmente riportata: "I P.G.T. prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vari ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge."
- ai sensi dell'art. 4 della stessa legge i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo o di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della legge in oggetto;

Considerato che:

- le finalità della legge sono volte a incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge "l'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;
- il territorio comunale non è interessato da classificazioni P2 e P3 del Piano di gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (P.G.R.A.), in quanto l'intero territorio è classificato con Pericolosità RP (Reticolo Idrografico Principale) scenario raro – L corrispondente ad una Pericolosità P1 bassa;

Per quanto sopra esposto non sussistono specifiche esigenze di tutela che possano motivare l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge;

Ritenuto opportuno adeguare il P.G.T. alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, della L.R. 10 marzo 2017 n. 7 introducendo all'art. 3, comma 1, della Normativa del Piano delle Regole il seguente articolo:

"Per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vari ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.";

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

Il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 16.

Con voti favorevoli n. 10 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 6 (Caputo, Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Manelli, Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di adeguare il P.G.T. alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, della L.R. 10 marzo 2017 n. 7 introducendo all'art. 3 comma 1 della Normativa del Piano delle Regole il seguente articolo:
“Per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'art. 18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vari ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.”;
2. di prendere atto che non sussistono specifiche esigenze di tutela che possano motivare l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, per le motivazioni indicate in premessa;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 6 (Caputo, Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Manelli, Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.